



IL BILANCIO 2019

PUNTUALIZZAZIONE DEGLI ASPETTI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

ANDREA SCAINI




ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MANTOVA



GLI ADEMPIMENTI FORMALI DEL 2020 RELATIVI AL BILANCIO 2019



IL PROCESSO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO





IL PROCESSO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Emergenza covid – 19 – DL 18/2020

Art. 106

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.



IL PROCESSO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Modalità svolgimento iter approvazione Bilancio

Modalità svolgimento riunioni interamente in audio video conferenza estensibile a tutte le riunioni collegiali (CDA, Collegi Sindacali, attività di revisione) in relazione ai vari DPCM di distanziamento personale

Non necessario verbalizzare riunione «virtuale» di organo amministrativo per recepire prolungamento ex lege dell'iter a 180 gg. (NB: Ultimo giorno 28 Giugno 2020), ma forse opportuna per società che dovranno nominare organo di controllo e/o revisore per la prima volta

In ogni caso vedi anche Massima 187 Notariato di Milano in liea con art. 106 DL 18 del 2020 che avvalora tale modalità estesa anche a livello dottrinale

Per Collegio Sindacale disposizioni particolari per la firma da Documento CNDCEC

Firma

In considerazione delle difficoltà operative legate alla diffusione pandemica del Covid-19 e dei provvedimenti normativi restrittivi che condizionano la libera circolazione delle persone, in via eccezionale, **la relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio 2019**, anche in caso di approvazione non unanime, **può essere sottoscritta solo dal presidente, a nome del collegio, precisando tale circostanza.**



IL PROCESSO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

INFORMATIVA DA FORNIRE IN NOTA INTEGRATIVA O RELAZIONE SULLA GESTIONE

Le limitazioni alla circolazione delle persone e le norme sul distanziamento sociale sopra citate hanno reso particolarmente difficile, se non impossibile, lo svolgimento dei lavori preparatori del presente bilancio, proprio nel periodo caratterizzante tali attività, oltre ad avere reso necessario lo svolgimento di tutte le attività anche dello scrivente organo amministrativo con la formula dell'audio – video conferenza o comunque da remoto o in forma di smart working,

Per tale ragione ed opportunamente sono intervenuti provvedimenti legislativi che hanno derogato agli artt. 2364 e 2478 bis del Codice civile senza necessità di adottare alcuna formalità preventiva ed anche in assenza di specifiche norme statutarie, prevedendo l'obbligo di convocazione della assemblea per la approvazione del presente bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. A tale nuovo termine è stato quindi adeguato tutto l'iter preparatorio.



I TERMINI DI VERSAMENTO - 1

Art. 17 Dpr 435 del 2001

Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive **e' effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.** I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.** Se il bilancio non e' approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, **il versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso**





I TERMINI DI VERSAMENTO - 2

APPROVAZIONI "ALTERNATIVE" → EFFETTI SUI VERSAMENTI

Approvazione in
seconda convocazione



CM 54/E/02

Per il versamento **rileva la data
della prima convocazione**

Approvazione con
consultazione scritta



Comunque versamento imposte
entro il 30 giugno

*L'approvazione oltre i 120 giorni avviene **senza**
azionare la disposizione dei 180 giorni → non si
applica la proroga dell'art. 17 DPR 435/01*



NESSUNA VARIAZIONE 2019 AGLI SCHEMI DI BILANCIO



Comunicato Associazione italiana XBRL 22.1.2020

Tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04: istruzioni operative per il suo utilizzo in conseguenza delle variazioni normative riguardanti i commi 125 e ss. dell'art. 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124

Con una comunicazione apparsa il 10 ottobre 2019 nella sezione News del sito web di XBRL Italia (intitolata «Seduta del Consiglio Direttivo di XBRL Italia del 23 settembre 2019»), XBRL Italia ha comunicato al pubblico la decisione di non apportare modifiche alla tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04, ciò in considerazione del fatto che gli interventi (conseguenti a variazioni normative) avrebbero determinato oneri superiori ai benefici informativi apportati; nella medesima comunicazione, si annunciava la pubblicazione di istruzioni operative - che vengono qui di seguito offerte - riguardanti l'utilizzo, alla luce di tali variazioni normative, della citata tassonomia.

La disciplina in tema di obbligo di pubblicazione nella nota integrativa del bilancio delle erogazioni e sovvenzioni pubbliche, originariamente contenuta nell'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124, è ora contenuta nell'art. 1, comma 125-bis della medesima legge.

Al fine di assolvere questo adempimento, le società potranno utilizzare il campo testuale attualmente presente nella tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04 (si tratta del campo testuale di cui all'elemento dall'id "itcci:CommentoInformazioniExArt1Comma125Legge4Agosto2017N124") specificando all'interno della cella il riferimento normativo corretto, oppure potranno utilizzare uno dei campi testuali generici disponibili nel tracciato della nota integrativa in forma ordinaria (ad esempio: quelli di introduzione e di commento alla sezione «Nota integrativa, altre informazioni»¹).

È appena il caso di sottolineare che le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che comunque non sono tenute alla redazione della nota integrativa assolvono l'obbligo di trasparenza in esame in forme diverse dalla pubblicazione in bilancio.



VARIAZIONI EX 2018 AGLI SCHEMI DI BILANCIO



Novità contenute nella Tassonomia PCN_2018-11-04 rispetto alla precedente versione 2017-07-06

Bilancio d'esercizio ordinario

- O.1 La sezione «Nota integrativa, parte iniziale», normalmente “sovraccarica” di informazioni di grossa rilevanza, viene strutturata in una serie di sottocampi testuali intestati per favorire una migliore distribuzione e identificabilità di alcuni punti chiave quali l’indicazione dei principi di redazione («Principi di redazione»), la disclosure richiesta in caso di deroghe eccezionali («Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile»), l’informativa richiesta dall’Oic 29 in caso di cambiamento dei principi contabili («Cambiamenti di principi contabili») e di correzione di errori rilevanti («Correzione di errori rilevanti»), l’informativa in merito alle problematiche di comparabilità e adattamento rispetto alle voci dell’esercizio precedente («Problematiche di comparabilità e di adattamento»), l’illustrazione dei criteri di valutazione applicati («Criteri di valutazione applicati») nonché un campo residuale per le altre informazioni di carattere generale richieste dalla legge o dai principi contabili («Altre informazioni»).
- O.2 Il campo testuale di commento, nella sezione «Nota integrativa, altre informazioni», dedicato alle informazioni richieste dagli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile viene trasformato – per favorire una loro migliore distribuzione e identificabilità, anche per coerenza con le modifiche proposte per le forme abbreviata e micro – in una sottosezione dedicata alle cooperative denominata «Informazioni relative alle cooperative». Vengono quindi esplicitati due campi testuali relativi alla disclosure richiesta dagli artt. 2513 («Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile») e 2545-sexies («Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile») del Codice Civile.
- O.3 Il campo testuale di commento, nella sezione «Nota integrativa, altre informazioni», dedicato alle informazioni di legge sulle startup e PMI innovative viene ridenominato, per chiarire che vi si comprendono anche le startup a vocazione sociale, «Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative».
- O.4 Viene introdotto, nella sezione «Nota integrativa, altre informazioni», il campo testuale dedicato all’informativa di cui all’art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 denominato «Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124».



IL RITORNO DEL TORMENTONE

Legge del 04/08/2017 n. 124 – art. 1

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al periodo precedente mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-ter. L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di inadempimento agli obblighi di pubblicazione.

125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.



IL RITORNO DEL TORMENTONE

9 REGIME SANZIONATORIO

A partire dall'1.1.2020, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche di cui ai co. 125 e 125-bis (facenti capo a enti non commerciali, cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri e imprese) comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorso 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.



IL RITORNO DEL TORMENTONE

assonime
Associazione fra le società
italiane per azioni

CIRCOLARE N.5 DEL 22 FEBBRAIO 2019

ATTIVITA' D'IMPRESA E CONCORRENZA

**Trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche:
analisi della disciplina e orientamenti interpretativi**

assonime
Associazione fra le società
italiane per azioni



Trasparenza delle erogazioni pubbliche: le novità del decreto crescita

Introduzione

Nell'articolo 35 del decreto legge n. 34/2019 ('decreto crescita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, è introdotta una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell'articolo 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017.



PAROLA FINE SULLE NOMINE NELLE NANO IMPRESE



NOMINE ORGANI DI CONTROLLO E/O REVISORE

ART. 8 comma 6 sexies del d.l. milleproroghe 162 del 2019 convertito nella legge n. 8 del 2020 (In Gazzetta Ufficiale n. del 29 Febbraio 2020)

ART. 379 Del Dlgs 12 Gennaio 2019 n. 14 (riforma Crisi di Impresa ed Insolvenza)

3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma ~~entro nove mesi dalla predetta data~~ **entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.** Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'**articolo 2477 del codice civile**, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.



NOMINE ORGANI DI CONTROLLO E/O REVISORE

CASISTICA DOPO LE MODIFICHE

Gli esercizi da verificare per l'obbligo di nomina sono ora il 2018 ed il 2019

Potrebbe quindi accadere che si siano superati i limiti per il 2017 e il 2018 ma non per il 2019 ed in tal caso nessun obbligo decorre a carico della società in termini di nomine

Come comportarsi qualora sia già stata effettuata la nomina

- a) Dell'organo di controllo (difficilmente revocabile)**
- b) Dell'organo di controllo (difficilmente revocabile) e del revisore (revocabile)**
- c) Del solo revisore (revocabile)**



NOMINE ORGANI DI CONTROLLO E/O REVISORE

CASISTICA DOPO LE MODIFICHE

- ✓ Per **le società che hanno nominato il revisore** non sussistono problemi a revocarlo (ai sensi dell'art. 4 del dm. 261/2012 è giusta causa di revoca del revisore la <<sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge>>).
L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni (organo questo peraltro non presente e quindi impossibilitato ad esprimere qualsiasi parere), **potrà revocare l'incarico per giusta causa;**
- ✓ Nelle situazioni di **sindaco unico o collegio la revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c. da parte dell'assemblea, dovrà essere approvata con decreto del Tribunale** (in tal senso anche il Min.Giustizia, con nota n. 4865/2015, allegata alla circ.MISE 6100/2015, per la possibilità di revocare il sindaco per eliminazione del parametro relativo al capitale sociale della srl).



NOMINE ORGANI DI CONTROLLO E/O REVISORE

Nomine all'interno di catene di controllo societario

25/02/2020

Società capofila obbligata al revisore

di Angelo Busani

Se la Srl Alfa controlla la Srl Beta e Beta controlla la società Gamma (quest'ultima soggetta a revisione legale), Alfa deve nominare l'organo di controllo (o il revisore) in quanto «controlla», sia pur indirettamente, «una società obbligata alla revisione legale dei conti» (articolo 2477, comma 2, lett. b del Codice civile). Alla nomina dell'organo di controllo (o del revisore) non deve invece procedere Beta in quanto la “catena” di controllo tra Alfa, Beta e Gamma permette di non considerare Beta (in quanto controllata da Alfa) quale controllante di Gamma.

È quanto deciso dal Tribunale di Milano (sezione specializzata in materia di impresa B, presidente e relatore Mambriani) nella [sentenza n. 4115 del 29 aprile 2019](#), pubblicata solo di recente.



**I DOCUMENTI RILEVANTI DA
CONSIDERARE PER IL BILANCIO
RELATIVO AL 2019 IN GESTIONE
«ORDINARIA»**



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

OIC = STANDARD SETTER NAZIONALE

All'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è demandato il compito di aggiornare i principi contabili nazionali (art. 12 del DLgs. 139/2015)



*“Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti”
(relazione al DLgs.)*

OIC = ITA Generally Accepted Accounting Principles



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

ATTENZIONE

**OIC NON E' COMPETENTE IN MATERIA
GIURIDICA E QUINDI TALI VALUTAZIONI
SPETTANO AGLI ESTENSORI DEL
BILANCIO**

**(ESEMPIO: VANNO RIPRESENTATI I BILANCI DEGLI
ANNI PRECEDENTI IN CASO DI COSTATAZIONE DI
ERRORI RILEVANTI??? OPPURE CHE NATURA HANNO
LE SOMME VERSATE DAI SOCI ALLA SOCIETA'?)**



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

SENTENZA SS.UU. 22474 DEL 27 MAGGIO 2016

Ebbene, le scienze contabilistiche appartengono senz'altro al novero delle scienze a ridotto margine di opinabilità; pertanto la "valutazione" dei fatti oggetto di falso investe la loro "materialità". Ciò senza trascurare il fatto che gran parte dei parametri valutativi sono stabiliti per legge. **Ne consegue che la redazione del bilancio è certamente attività sindacabile anche con riferimento al suo momento valutativo; e ciò appunto in quanto tali valutazioni non sono "libere", ma vincolate normativamente e/o tecnicamente**

Va dunque, per completezza, definito il concetto di "rilevanza" ai fini del falso in bilancio. Esso ha la sua riconoscibile origine nella normativa comunitaria (art. 2 punto 16 Direttiva UE 2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati ed alle relative relazioni e tipologie di imprese, recepito con DLgs. 14 agosto 2015, n. 136), **che definisce rilevante l'informazione «quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori, sulla base del bilancio dell'impresa».**



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

L'INTRODUZIONE DEL CONCETTO DI DESTINATARI PRIMARI DEL BILANCIO

OIC N. 11

La neutralità, ancorché non espressamente prevista dagli articoli di legge, costituisce un corollario della rappresentazione veritiera e corretta. Il principio di neutralità richiede che il bilancio sia scevro da distorsioni preconcette nell'applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio.

9. I destinatari primari dell'informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori.

22. Si è deciso, pertanto, di adottare la seconda opzione introducendo la categoria dei destinatari primari, definendoli come coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: investitori, finanziatori e altri creditori. Tale approccio consente al redattore di definire con più precisione le esigenze informative che il bilancio deve soddisfare e consente di stabilire con maggiore oggettività la rilevanza delle informazioni. Occorre infine, sottolineare che, nella maggior parte dei casi, le informazioni utili ai destinatari primari soddisfano anche le esigenze informative degli altri utilizzatori non prioritari.



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

RILEVANZA QUANTITATIVA MA ANCHE E SOPRATTUTTO QUALITATIVA

OIC N. 11

Rilevanza

36. Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai **destinatari primari** dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio.
37. Per quantificare la rilevanza si tiene conto **sia di elementi qualitativi che quantitativi.**
38. I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. Identificare i valori di bilancio che si prendono a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso. In ogni caso è necessario privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i **destinatari primari** del bilancio.
39. I fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei **destinatari primari** del bilancio della società.



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE



LISTA DI CONTROLLO DEI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

**(Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423
e successivi del Codice Civile)**

**SULLA BASE DEI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI AI BILANCI CHIUSI
A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2019**



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

DOCUMENTO DI RICERCA


LE PASSIVITÀ POTENZIALI: VALUTAZIONE ED ISCRIZIONE IN BILANCIO

14 OTTOBRE 2019



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

OIC 31





LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

OIC – Newsletter



Bozza di risposta alla richiesta di chiarimento

OIC 29 Fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio

L'OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento sull'impatto che i fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio possono avere sulla rappresentazione dei valori di bilancio. E' stato chiesto di chiarire se tali fatti successivi richiedono di modificare solo la stima dei valori esistenti alla chiusura del bilancio o se richiedono anche di riclassificare le poste di bilancio. Un esempio è la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio. **E' stato chiesto se, in questo caso, una società oltre ad aggiornare la stima del fondo rischi ed oneri debba anche riclassificare tale fondo come debito.**

In tema di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, l'OIC 29 disciplina quando, in conformità al postulato della competenza, è necessario modificare i valori delle attività e passività di bilancio. **Seguendo tale principio appare chiaro che un fatto successivo non possa portare all'iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell'esercizio successivo. Ai sensi dell'OIC 29, un fatto successivo può solo portare ad un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell'esercizio tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio.**


Alla luce di quanto sopra non si ravvede la necessità di un intervento dell'OIC di carattere interpretativo o emendativo.



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

**ATTENZIONE AL DISTINGUO
STANZIO, NON STANZIO MA INFORMO, NON STANZIO E NON INFORMO**

OIC 31





LA DOCUMENTAZIONE FISCALE DA RICORDARE



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

DOCUMENTO DI RICERCA

LA FISCALITÀ DELLE IMPRESE OIC ADOPTER (IV VERSIONE)

CNDCEC – Area Fiscalità

CONSIGLIERI DELEGATI:

Gilberto Gelosa
Maurizio Postal

GRUPPO DI LAVORO COMPOSTO DA:

Alain Devalle
Luca Miele
Matteo Pozzoli
Roberto Riva
Pasquale Saggese
Alberto Trabucchi
Franco Vernassa

9 AGOSTO 2019





LA DOCUMENTAZIONE FISCALE DA RICORDARE

NUOVO CALCOLO INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI

l'articolo 1 D.Lgs. 142/2018 è intervenuto sulla disciplina della deducibilità degli interessi passivi nell'ambito del reddito d'impresa riscrivendo **l'articolo 96 Tuir**.

il Rol, secondo il nuovo articolo 96, comma 4, Tuir, è calcolato come differenziale tra il valore e i costi della produzione delle lettere A) e B) dell'articolo 2425 cod. civ., **assunti a valore fiscale**, con esclusione delle voci **civilistiche** relative:

agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
ai canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali.

Solo per citare alcuni esempi, il Rol sarà influenzato:

dai costi per telefonia nella misura dell'80% (nella previgente disciplina venivano considerati in misura integrale);

dai costi per compensi amministratori solo se corrisposti (principio di cassa in luogo del principio di competenza);

Dalle spese di rappresentanza deducibili in base ai limiti dell'articolo 108 Tuir.



LA DOCUMENTAZIONE FISCALE DA RICORDARE

NUOVO CALCOLO INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI

l'articolo 1 D.Lgs. 142/2018 è intervenuto sulla disciplina della deducibilità degli interessi passivi nell'ambito del reddito d'impresa riscrivendo **l'articolo 96 Tuir**.

Meccanismi anti elusivi nel calcolo

non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all'interno del valore e dei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti e per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni:

- hanno concorso alla formazione del risultato operativo lordo dell'esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente in base alla previgente disciplina;
- al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi;
- le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti sono assunte per il loro valore contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.



LA DOCUMENTAZIONE FISCALE DA RICORDARE

Riforma sistema penale tributario dal 25 Dicembre 2019 – art. 4 dlgs. 74/2000

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1 (limiti per la rilevanza penale), non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)



LA DOCUMENTAZIONE FISCALE DA RICORDARE

Riforma sistema penale tributario dal 25 Dicembre 2019 – art. 4 dlgs. 74/2000

Questo vuol dire che dobbiamo essere sicuri che quanto scritto nell'inventario e nel libro inventari sia stato valutato in modo conforme a quanto scritto nel bilancio. Stessa cosa si dovrebbe fare facendo riverificare alle aziende ed anche ai nostri addetti contabili le aliquote di ammortamento che scriviamo da anni nella Nota Integrativa.

Un'altra questione importantissima riguarda il transfer price per cui, prudentemente, occorre inserire una frase nei criteri di valutazione del tipo:

Valutazione e determinazione dei prezzi di trasferimento delle transazioni infragruppo: si ricorda che la determinazione dei prezzi dei beni e degli eventuali servizi che vengono acquistati e/o ceduti dalla società a e da imprese controllate e/o consociate estere avviene sulla base di documentazione conservata agli atti della società ed in conformità al disposto dell'art. 110 VII comma TUIR, del DM 14 Maggio 2018 e delle Guidelines Ocse in materia di prezzi di trasferimento periodicamente aggiornate.

Poi, a parte, dovremo valutare se cominciare a barrare la casella della penalty protection per evitare problemi sia di natura amministrativa che penale.



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

PRINCIPI CONTABILI: LE NOVITÀ

PRINCIPIO CONTABILE OIC 33

- Passaggio ai principi contabili nazionali

DOCUMENTI DI CONSULTAZIONE

- Ricavi (consultazione terminata il 30 giugno 2019)
- Leasing (consultazione fino al 6 marzo 2020)



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILI

SOMMARIO

PRINCIPI CONTABILI



DISCUSSION PAPER RICAVI

	<i>pag.</i>
1. COS'È UN <i>DISCUSSION PAPER</i>	1
2. PERCHÉ UN <i>DISCUSSION PAPER</i> SUI RICAVI	1
3. PRINCIPALI SNODI DA RISOLVERE PRIMA DI UN EVENTUALE AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE ESISTENTI	2
Introduzione	2
3.1 Identificazione dell'unità elementare di contabilizzazione.....	2
3.2 Distinzione tra ricavi e fondi rischi e oneri	5
3.3 Rilevazione dei ricavi	6
4. I POSSIBILI APPROCCI DA SEGUIRE IN UN PRINCIPIO CONTABILE SUI RICAVI	7
Approccio A.....	7
Approccio B.....	8
5. POSSIBILI SEMPLIFICAZIONI.....	9
6. DOMANDE	11
7. ESEMPI ILLUSTRATIVI	12



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

PREMI E RESI SU VENDITE

L'OIC 12/2016 non aveva disciplinato la classificazione dei premi/resi non di competenza.

Si potevano ipotizzare le seguenti classificazioni:

- A1), tra i ricavi
- A5), tra gli altri ricavi e proventi, al fine di non rettificare i ricavi di competenza dell'esercizio
- B14) tra gli oneri diversi di gestione

EMENDAMENTO OIC 12: tutte le rettifiche dei ricavi di vendita devono essere portate a riduzione dei ricavi (ad eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili ai sensi dell'OIC 29).





LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE



Giovedì, 05 Dicembre 2019

Area riservata

Username

••••••

LOGIN

[Home](#) | [Chi Siamo](#) | [OIC Informa](#) | [Attività Nazionale](#) | [Attività Internazionale-IFRS](#) | [Normativa](#)

Home

Chi Siamo

OIC Informa

News

OIC Update

Newsletter

Meeting OIC

Convegni

Vacancies

Links

Attività Nazionale

Attività Internazionale-IFRS

Normativa

Home » OIC Informa » News

OIC pubblica survey sul tema del leasing

4 DICEMBRE 2019



Il Decreto Legislativo 139/2015 non ha apportato alcun cambiamento alla vigente disciplina per la contabilizzazione dei contratti di leasing. Le ragioni di tale scelta sono illustrate nella Relazione al D.lgs. 139/2015 nella quale si spiega che "si è ritenuto ... preferibile mantenere l'attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo".

Con l'entrata in vigore a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2019, del nuovo principio internazionale sul leasing, l'IFRS 16, si è definito il quadro regolatorio internazionale cui la Relazione fa riferimento.

Tra le prerogative che la legge riconosce all'OIC (vedi art. 9-bis del Decreto Legislativo 38/2005) vi è quella di fornire "supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile". Rientra quindi tra i compiti dell'OIC quello di fornire al Legislatore elementi utili per valutare eventuali iniziative da intraprendere.

Ciò premesso, l'OIC intende raccogliere l'opinione degli operatori nella prospettiva di ottenere gli elementi necessari per promuovere in sede legislativa un'eventuale modifica del piano regolamentare vigente.

A tal fine si è deciso di procedere alla pubblicazione di una specifica **survey** sul tema del leasing.

Il termine per partecipare alla **survey** è il 6 marzo 2020.

Per partecipare alla **survey**, si prega di cliccare **qui**.



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

**Rilevazione iniziale e
valutazione**

**Diritto d'uso dell'asset (ROU) e passività
finanziaria corrispondente al valore attuale
dei canoni futuri**

**VALUTAZIONE
SUCCESSIVA**

**ROU
ASSET**

**Ammortamento del ROU sulla base dello
IAS 16, o uso di un criterio di valutazione
alternativo [fair value] (IAS 16 e IAS 40)**

**PASSIVITA'
LEASE
LIABILITY**

**Attualizzazione della passività utilizzando il
discount rate definito all'inizio del contratto
di leasing. Riduzione della passività al
pagamento dei canoni.**

**Conto
Economico**

Interessi e ammortamenti sono separati

23



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA	DIRITTO D'USO	Nelle attività separatamente rispetto alle altre o incluso nella voce in cui sarebbero esposte le relative attività sottostanti se fossero di proprietà. Se relativo a investimenti immobiliari, va esposto come investimento immobiliare
	PASSIVITA' PER LEASING	Nelle passività separatamente rispetto alle altre.
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO	INTERESSI PASSIVI	Esposti separatamente dalla quota di ammortamento del diritto di utilizzo
RENDICONTO FINANZIARIO	PAGAMENTO PASSIVITA' PER LEASING	Nell'attività di finanziamento
	INTERESSI PASSIVI	Nell'attività di finanziamento o nell'attività operativa
	PAGAMENTI PER LEASING A BREVE TERMINE	Nell'attività operativa

34



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

IMPOSTA SOSTITUTIVA

12%

BENI AMMORTIZZABILI

10%

BENI NON AMMORTIZZABILI


10%

SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000, quelle del regolamento di cui al D.M. Finanze 13.04.2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al D.M. Economia 19.04.2002, n. 86, e dell'art. 1, cc. 475, 477 e 478 L. 311/2004.



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE





LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

DOCUMENTO INTERPRETATIVO 5



METODI DI RIVALUTAZIONE		
I°	RIVALUTAZIONE DEL SOLO COSTO STORICO	ALLUNGAMENTO DURATA AMM.TO
II°	RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO E FONDO AMM.TO	SI MANTIENE LA DURATA DELL'AMM.TO
III°	RIDUZIONE DEL FONDO AMM.TO	CONSENTE QUOTE AMM.TO SUL COSTO ORIGINARIO

Circ. 11/E/2009 ha ribadito il concetto secondo cui una rivalutazione di natura tributaria **non può condurre** a iscrivere nell'attivo di bilancio un importo del bene rivalutato che sia **superiore al valore di sostituzione corrente**.

In ogni caso l'applicazione di ognuno di questi metodi porta all'iscrizione dello stesso importo netto in bilancio e dunque non incide sull'ammontare degli ammortamenti degli esercizi successivi.

15. La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale o un bene immateriale di per sé non comporta una modifica della vita utile. Resta ferma la necessità, ai sensi dei principi contabili nazionali di riferimento, di aggiornare la stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima. (OIC 16, OIC 24)
16. Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un'operazione successiva e pertanto l'ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione. (ART. 7 DECRETO 162)





LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

DOCUMENTO INTERPRETATIVO 5



LA FISCALITÀ DIFFERITA

18. I maggiori valori iscritti nell'attivo sono riconosciuti anche ai fini fiscali e quindi, alla data in cui è effettuata la rivalutazione, non sorge alcuna differenza temporanea, essendo il valore contabile pari al valore fiscale. Infatti, ai sensi del paragrafo 16, la rivalutazione è effettuata dopo gli ammortamenti. **Pertanto la società non iscrive imposte differite nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione.**
19. Nei bilanci successivi, la società rileva la fiscalità differita ai sensi dell'OIC 25, allorché si generano differenze temporanee, come nel caso degli ammortamenti sui maggiori valori, che sono deducibili fiscalmente a partire da un esercizio successivo a quello in cui gli ammortamenti civilistici sono effettuati. **Pertanto, negli esercizi precedenti a quello in cui gli ammortamenti diventano fiscalmente deducibili, emergono differenze temporanee sulle quali va considerata la fiscalità differita attiva, se esiste la ragionevole certezza del loro recupero. (COMMA 943 e OIC 25)**
20. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato ai fini fiscali, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva (COMMA 942). Nel caso in cui la riserva non sia affrancata, tale riserva sarà soggetta a tassazione solo in caso di distribuzione della riserva stessa ai soci (c.d. riserva in sospensione di imposta). **In tal caso si applicano i paragrafi 64 e 65 dell'OIC 25.**



Riserve in sospensione di imposta

64. Alcune leggi di rivalutazione possono prevedere che in contropartita al maggior valore contabile di un'attività sia iscritta una riserva nel patrimonio netto non soggetta a tassazione (cd. riserva in sospensione di imposta), se non in caso di distribuzione della riserva ai soci. Il regime di sospensione d'imposta della riserva determina una differenza temporanea imponibile tra il valore contabile della riserva e il suo valore fiscale che richiede l'iscrizione di imposte differite alla data della rivalutazione (rilevazione iniziale). **Tuttavia, in deroga al paragrafo 54, le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.**
65. La valutazione circa la probabilità di distribuzione della riserva ai soci è effettuata caso per caso, tenendo conto anche dei seguenti aspetti:
- l'andamento storico di distribuzione dei dividendi e la presenza nel bilancio di altre riserve di entità tale da non richiedere l'utilizzo di riserve in sospensione ai fini della distribuzione;
 - la composizione del patrimonio netto, con particolare riguardo alla presenza di altre riserve di entità rilevante, le quali hanno già scontato l'imposta.





LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

DOCUMENTO INTERPRETATIVO 5



MISURA E MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE

11. Il limite massimo della rivalutazione è fissato nei “*valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità economica di utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri*”. (ART. 11 LEGGE 342)
12. Pertanto ai fini dell’individuazione del valore costituente il limite massimo alla rivalutazione, si può utilizzare sia il criterio del valore d’uso, sia il criterio del valore di mercato.
13. Per esigenze di omogeneità valutativa, le società adottano un unico criterio all’interno della medesima categoria. (ART. 4 DECRETO 162)

**ATTENZIONE PERCHÉ VALORE D’USO O DI MERCATO SONO
RICHIAMATI NEL PRINCIPIO CHE REGOLA L’OBBLIGO DI
ASSOGGETTAMENTO AD IMPAIRMENT TEST TUTTE LE
IMMOBILIZZAZIONI
(OIC N. 9)**





LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

DOCUMENTO INTERPRETATIVO 5

NOTA INTEGRATIVA

21. Le società che si avvalgono della legge di rivalutazione annotano nella nota integrativa la rivalutazione effettuata (art. 1, comma 940, legge 145/2015) e indicano le modalità adottate per rivalutare i beni ammortizzabili (art. 5 Decreto 162/2001).
22. Le società forniscono inoltre l'informativa in tema di rivalutazioni prevista dai principi contabili **OIC 16, OIC 21, OIC 24, OIC 25 e OIC 28.**

Legge del 21/11/2000 n. 342 -

Misure in materia fiscale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000 - supplemento ordinario

Articolo 11

Modalità di effettuazione della rivalutazione.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

**ATTENZIONE PERCHÉ VALORE D'USO O DI MERCATO SONO
RICHIAMATI NEL PRINCIPIO CHE REGOLA L'OBBLIGO DI
ASSOGGETTAMENTO AD IMPAIRMENT TEST TUTTE LE
IMMOBILIZZAZIONI**

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova
(OIC N. 9)



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

DOCUMENTO INTERPRETATIVO 5



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

DOCUMENTO

La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti

Versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2019

Come accennato nel paragrafo 2, qualora la società abbia rivalutato beni materiali e immateriali nonché partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni, secondo le disposizioni contenute nella L. 21 novembre 2000, n. 342 (artt. 10 e 11), **il collegio sindacale è tenuto a indicare e a motivare nell'apposita sezione della relazione unitaria i criteri seguiti nella rivalutazione di detti beni. Del pari, il collegio sindacale deve attestare che la rivalutazione non sia eccedente rispetto al valore effettivamente attribuibile ai beni, con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri, trattandosi di partecipazioni.**





**I DOCUMENTI RILEVANTI DA
CONSIDERARE PER IL BILANCIO
RELATIVO AL 2019 IN GESTIONE
«TEMPO DI CORONAVIRUS»**



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

IL BILANCIO RELATIVO AL 2019

**E' UN BILANCIO DI
TRANSIZIONE**

TRA UN ESERCIZIO "NORMALE"
ED IL 2020 CHE SARA'
INFLUENZATO DALLA PANDEMIA



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

IL BILANCIO RELATIVO AL 2020
**SARA' UN BILANCIO DI
TRANSIZIONE**

TRA CONCETTO DI BILANCIO
RENDICONTO E BILANCIO
PROSPETTICO E TRA BILANCIO E
GLI INDICATORI DELLA CRISI



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

ACCORGIMENTI E DECISIONI DA ASSUMERE A PROTEZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Conversione nel Bilancio 2019 dei finanziamenti soci: viste le conseguenze che deriveranno dalle chiusure forzate e dal rallentamento generale dei mercati è opportuno che si solleciti il passaggio a riserva degli eventuali finanziamenti soci presenti a Bilancio

Rivalutazione dei beni a protezione del Patrimonio Netto: nelle aziende che hanno immobili o beni strumentali rilevanti e patrimonio netto basso, valutare se aderire alla rivalutazione con il metodo dello storno del fondo ammortamento e pagamento dilazionato della imposta sostitutiva. **Non va fatto l'affrancamento del fondo perché, tanto, nella maggior parte delle aziende il 2020 chiuderà in perdita e copriremo la perdita con il fondo di rivalutazione a costo zero,** lasciando così immutata la entità del patrimonio netto

MA



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

DECRETO LEGGE LIQUIDITA' N. 23 DEL 8 APRILE 2020

ART. 6

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

**VOLONTA' DI DISINNESCARE OBBLIGHI DI ASSUNZIONE PROVVEDIMENTI
«SENZA INDUGIO» DURANTE LA FASE ACUTA DELLA CRISI PANDEMICA**

MA

**RIFERIMENTO TEMPORALE CHE PREVEDE CHE, NON APPENA NOTI I RISULTATI
DEL 2020 SI DOVRANNO ASSUMERE I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE NORME
NON PIU' SOSPESE**



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

DECRETO LEGGE LIQUIDITA' N. 23 DEL 8 APRILE 2020

ART. 6

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

assonime

Non sono invece sospese le disposizioni **che regolano gli obblighi informativi degli amministratori verso l'assemblea, imposti peraltro per le società per azioni dall'art. 58 della Direttiva 1132/2017.** Nel prevedere la sospensione, l'articolo 7 del decreto **non richiama infatti, il primo comma dell'articolo 2446 per le s.p.a., né i commi primo secondo e terzo dell'articolo 2482 bis per le s.r.l.** Al verificarsi delle perdite gli amministratori saranno pertanto tenuti a convocare senza indugio l'assemblea dei soci.

Articolo 58

Perdita grave del capitale sottoscritto

1. In caso di perdita grave del capitale sottoscritto, l'assemblea deve essere convocata nel termine previsto dalla legislazione degli Stati membri, per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti.
2. La legislazione di uno Stato membro non fissa a più di metà del capitale sottoscritto l'importo della perdita considerata come grave ai sensi del paragrafo 1.

DISINNECATI SOLO GLI ADEMPIMENTI SOSTANZIALI DI RIPIANAMENTO ED IMMISSIONE NUOVA FINANZA E QUELLI FORMALI DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

DECRETO LEGGE LIQUIDITA' N. 23 DEL 8 APRILE 2020

ART. 8

(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 *quinquies* del codice civile.

Nell'attuale situazione congiunturale, tuttavia, l'applicazione di tali meccanismi (comunque destinati a subire un parziale ridimensionamento a far tempo dal 15 agosto 2020 per effetto della parziale modifica dell'art. 2467 c.c., con eliminazione dell'obbligo di restituzione del rimborso dei finanziamenti avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società) risulta eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento.

DISPOSIZIONE PERICOLOSISSIMA IN QUANTO SCOLLEGATA DAL CONTESTO IN CUI SI STA OPERANDO, SPECIALMENTE ALLA LUCE DI QUANTO ACCENNATO IN SEGUITO PER LA NON SOSPENSIONE DEI REATI FALLIMENTARI



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (OIC 29) ARTICOLO 2427 C.c. – n. 22 quater (Bilanci Ordinari ed Abbreviati) Informativa Covid – (es. Assirevi informativa 153)

Il fenomeno “Coronavirus” si è manifestato nella Repubblica Popolare Cinese in un periodo molto vicino alla data da sempre utilizzata per la chiusura dei bilanci 2019 e la situazione si è mostrata in repentina evoluzione successivamente al 31 dicembre 2019. Sebbene le prime informazioni sui casi di infezione fornite dalle autorità della Repubblica Popolare Cinese risalgano alla fine del 2019, solo il 30 gennaio 2020 l’International Health Regulations Emergency Committee dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’esistenza di un fenomeno di emergenza internazionale. Da allora, numerosi casi sono stati diagnosticati anche in altri paesi determinando l’adozione di specifiche decisioni sia in Cina sia negli altri paesi, tra cui l’Italia, man mano che le informazioni erano rese disponibili.

L’Italia, in modo particolare la Lombardia, l’Emilia Romagna e le Regioni del Nord Ovest sono state caratterizzate da uno sviluppo esponenziale dei contagi e dei decessi, tali da mettere a rischio finanche la capacità di adeguata accoglienza e cura da parte delle strutture sanitarie, della Protezione Civile e del terzo settore in genere che, nonostante il pericolo e l’emergenza, si sono prodigate in una attività eccezionale ed encomiabile.

Il Governo è stato costretto ad emanare una serie di provvedimenti restrittivi non solo delle attività commerciali e produttive ma anche della libera circolazione delle persone per incentivare il c.d. “distanziamento sociale”, identificato come principale provvedimento per prevenire le diffusione esponenziale ed ingestibile del contagio.



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (OIC 29) ARTICOLO 2427 C.c. – n. 22 quater (Bilanci Ordinari ed Abbreviati) Informativa Covid – (es. Assirevi informativa 153)

Tali restrizioni hanno comportato una forte limitazione delle attività produttive e di vendita della società, tali da rendere prudente informare in questa sede che tutte le grandezze economiche, patrimoniali, finanziarie e strutturali della società potrebbero variare anche sensibilmente nel corso del 2020.

La società ha adottato tutti i provvedimenti di cautela e di azione previsti dalle normative che si sono via via evolute nel corso dei primi mesi del 2020, in primis per la tutela della salute del proprio management e dei propri collaboratori e dipendenti ed anche per la prevenzione di impatti di natura economico finanziario e patrimoniale in genere.

Alla luce della cronologia degli eventi e delle notizie rese disponibili dopo la data di chiusura del bilancio, è tuttavia ragionevole ritenere che l'evento sia, allo stato attuale delle conoscenze e delle incertezze, generalmente classificabile nell'ambito dei fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano una rettifica ma richiedono specifica informativa (non-adjusting event).



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE


FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (OIC 29) ARTICOLO 2427 C.c. – n. 22 quater (Bilanci Ordinari ed Abbreviati) Informativa Covid – (es. Assirevi informativa 153)

La correlazione diretta tra il fenomeno Coronavirus e gli specifici impatti di bilancio, sia in termini economici che patrimoniali e finanziari, è infatti, allo stato attuale, di difficile determinazione in quanto l'emergenza risulta ancora non completamente conclusa e gli effetti emergeranno solo dopo un ciclo aziendale di media durata, diventando quindi di concreta valutazione solo a conclusione di un periodo più significativo

PIU' SI ALLUNGERA' L'ITER DI APPROVAZIONE DI BILANCIO E MENO QUESTA FRASE POTRA' REGGERE SPECIALMENTE A FRONTE DI GRAVI CONTRAZIONI DI FATTURATI ED ORDINI LEGATI AL LOCKDOWN MONDIALE OLTRECHE' ITALIANO ED EUROPEO

NB: un estratto di tale informativa andrà comunque collocata in calce allo Stato Patrimoniale anche dei Bilanci delle Micro Imprese ex art. 2435 ter C.c.

MA.....





LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

DECRETO LEGGE LIQUIDITA' N. 23 DEL 8 APRILE 2020

ART. 7

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

**A PRIMA VISTA VALE SOLO PER I BILANCI RELATIVI AL 2020 CON FOTOGRAFIA
DELLA CONTINUITA' CRISTALLIZZATA ANTE PANDEMIA**

**TALE NORMA IN BASE ALLA RELAZIONE E' NON APPLICABILE A QUELLE REALTA'
CHE ERANO GIA' IN CONDIZIONI DI PERICOLO AL 31 DICEMBRE 2019**

**RENDE ANCORA PIU' IMPEGNATIVA LA DICHIARAZIONE DEI REVISORI IN FASE DI
APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO AL 2019**



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

DECRETO LEGGE LIQUIDITA' N. 23 DEL 8 APRILE 2020

ART. 7

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

ESEMPIO DI INFORMATIVA IN RELAZIONE SULLA GESTIONE O NOTA INTEGRATIVA BILANCIO RELATIVO AL 2019

Per quanto concerne invece l'esercizio in chiusura, in funzione delle notizie e dei dati acquisiti sino alla data del 23 Febbraio 2020 ai sensi dell'art. 7 del DL 23 del 2020, riscontrata la adeguata struttura economico, patrimoniale e finanziaria della società, palesata dagli indicatori più innanzi commentati, lo scrivente consiglio di amministrazione ritiene che per l'esercizio 2019 sussistano i requisiti di continuità aziendale ex art. 2423 bis n. 1 del Codice civile, così come attuati tecnicamente dall'OIC all'interno del principio contabile n. 11



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

L'ELEMENTO FONDAMENTALE DI QUESTA
TRANSIZIONE E' LA **DIMOSTRABILITA'**
PUNTUALE E PROSPETTICA DELLA
CONTINUITA' AZIENDALE

**EVOLUZIONE
DEL
CONCETTO DI
CONTINUITA'
E DEGLI
OBIETTIVI DEL
BILANCIO**

L'ELEMENTO FONDAMENTALE DI
QUESTA TRANSIZIONE E' LA
DIMOSTRABILITA' PUNTUALE E
RETROSPETTIVA DELLA
CONTINUITA' AZIENDALE



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 MARZO 2019, N. 20, AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14, – ABBINATO ALLA EVOLUZIONE DEI DECRETI COVID – 19 – DL 2 MARZO 2020 N. 9.

TUTTO IL SISTEMA DELLE SEGNALAZIONI DI ALLERTA SIA DA PARTE DEGLI ORGANI ENDO SOCIETARI, CHE DEI REVISORI CHE DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI
SLITTERA' **15 FEBBRAIO 2021**



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

DECRETO LEGGE LIQUIDITA' N. 23 DEL 8 APRILE 2020

ART. 5

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».

La data di entrata in vigore è stata quindi di fatto spostata di un anno, allorquando non solo la fase peggiore della crisi si sarà auspicabilmente esaurita, ma anche saranno state attuate – a livello nazionale ed internazionale – tutte quelle misure (si pensi solo alla revisione dei requisiti patrimoniali delle banche che, in un panorama di massiccio incremento delle sofferenze, necessiteranno di un'adeguata rivalutazione, ma si pensi anche ad una revisione complessiva degli indici economici) che appaiono necessarie perché il Codice possa operare con concrete possibilità di successo. Nel contempo tutti gli operatori avranno avuto a disposizione un anno di tempo in più per procedere all'approfondimento degli aspetti più innovativi del Codice, come eventualmente modificato dal Decreto Correttivo attualmente in fase finale di predisposizione.

Da ultimo si è ritenuto che l'originaria data di entrata in vigore del Codice, collocata a metà del mese di agosto, potesse presentare concreti problemi applicativi, considerato che la stessa sarebbe caduta in un periodo in cui gli uffici giudiziari hanno una ridotta operatività anche nelle sezioni specializzate, e si è quindi optato per collocare l'entrata in vigore alla cessazione della c.d. sospensione feriale, quando si assiste alla piena ripresa di tutte le attività dei Tribunali.

Da ultimo si sottolinea che il differimento consentirà di allineare il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza alla emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.

DECISIONE QUANTO MAI OPPORTUNA A CAUSA DELLA ANOMALIA CHE SI PROSPETTA SUL BILANCIO RELATIVO AL 2020 CHE PORTERÀ CON SE' LE FERITE DELLA CRISI DERIVANTE DALLA PANDEMIA



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

DOPO IL DECRETO LEGGE LIQUIDITA' N. 23 DEL 8 APRILE 2020
LA PERDITA' DELLA CONTINUITA' AZIENDALE SCENDE PER GERARCHIA?????

assonime

Il Codice della crisi muove dal presupposto che esistono tre diverse situazioni di difficoltà dell'impresa, che si prefigurano in orizzonti temporali diversi: la perdita di continuità aziendale, la crisi e l'insolvenza. La perdita di continuità aziendale riguarda la incapacità dell'impresa di continuare a operare, in un arco temporale definito, come entità in funzionamento. La crisi è lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza in un arco temporale ristretto. L'insolvenza riguarda l'incapacità del debitore ad assolvere regolarmente le proprie obbligazioni. A ciascuna di queste fasi corrispondono precisi criteri di gestione dell'impresa e strumenti di reazione di natura diversa: mentre nel caso della perdita di continuità aziendale, il criterio di azione nella gestione è quello dell'interesse dei soci e gli strumenti di reazione sono quelli di natura privatistica (ad esempio aumenti di capitale o assunzione di nuovi finanziamenti); nella situazione di crisi o insolvenza, diventa preminente l'interesse dei creditori e gli strumenti da utilizzare sono quelli di natura concorsuale (ad esempio concordato preventivo, accordi di ristrutturazione).



LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

DECRETO LEGGE LIQUIDITA' N. 23 DEL 8 APRILE 2020

**RESTANO IN VIGORE GLI OBBLIGHI CIVILISTICI A CARICO DI AMMINISTRATORI E
ORGANI DI CONTROLLO E/O REVISORE RELATIVI AGLI ADEGUATI ASSETTI
ORGANIZZATIVI**

**RESTA NON TOCCATA LA NORMA DI NOMINA OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI
CONTROLLO E/O DEL REVISORE CHE E' ANCORATA NON AD UNA DATA MA ALLA
APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO AL 2019 CON VERIFICA DEI DATI
DIMENSIONALI SU 2018 E 2019**

**LA COMBINAZIONE DEI DUE FATTORI RISULTA ESTREMAMENTE IMPEGNATIVA
ABBINATA AI DETERIORAMENTI LEGATI ALLA CRISI DA COVID-19**




DOPO IL DECRETO LEGGE 23/2020

L'EMERSIONE TEMPESTIVA (ANTICIPATA) RIMANE OBIETTIVO DEI SOLI ORGANI SOCIALI

Art. 375

Assetti organizzativi dell'impresa

1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Gestione dell'impresa».
2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».





DOPO IL DECRETO LEGGE 23/2020

L'EMERSIONE TEMPESTIVA (ANTICIPATA) RIMANE OBIETTIVO DEI SOLI ORGANI SOCIALI

Art. 377 2

Assetti organizzativi societari

3. All'articolo [2409-novies](#), primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «[La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086](#), secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.».
4. All'articolo [2475](#) del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «[La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori](#), i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.».
5. All'articolo [2475](#) del codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «[Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.](#)».



SI MANTIENE OBBLIGO DI VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALMENO SEMESTRALE

Per tutte le srl che hanno amministratori delegati (TUTTE) la riforma ha introdotto l'obbligo di redazione di un verbale almeno semestrale nel quale l'AD riferisce agli altri componenti dell'andamento generale della società e delle principali operazioni che ha effettuato in autonomia nel semestre di riferimento (art. 2381 V comma C.c.)

Tale disposizione si abbina a quella dell'obbligo degli amministratori non muniti di delega (non delegati) di agire informati ed al concetto di diligenza necessaria allo natura dell'incarico (art. 1176 II c. C.c.)



DOPO IL DECRETO LEGGE 23/2020

DECRETO LEGGE LIQUIDITA' N. 23 DEL 8 APRILE 2020
LE PARTI MANCANTI

**RESTANO IN VIGORE ALCUNI REATI FALLIMENTARI INCOMPATIBILI CON LA CRISI DA COVID
– 19 E CON LE DISPOSIZIONI «AGEVOLATIVE» SU CAPITALE SOCIALE E PATRIMONIO NETTO,
SU FINANZIAMENTO SOCI, SU FINANZIAMENTI FINALIZZATI DA INTERIM RULE A FAVORE
DI DIPENDENTI E FORNITORI**

**ART. 217 N. 4 L.F. – INDEBITA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' CON AGGRAVAMENTO DELLO
STATO DI INSOLVENZA**

**ART. 216 III COMMA L.F. – BANCAROTTA PREFERENZIALE PER MANCATO RISPETTO NEI
PAGAMENTI DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI**

SOLUZIONE DA ADOTTARE

**INSERIRE NELL'ART. 217 BIS DELLA LEGGE FALLIMENTARE UN COMMA CHE PREVEDA CHE
TUTTI I PAGAMENTI ESEGUITI NEL 2020 DURANTE LA PENDEMIA GODONO DALL'ESONERO
DAI REATI SOPRA CITATI**



DOPO IL DECRETO LEGGE 23/2020

DECRETO LEGGE LIQUIDITA' N. 23 DEL 8 APRILE 2020 LE PARTI MANCANTI RESTA IN VIGORE L'ART. 378 DEL DLGS. 14 DEL 2019

2. All'articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Quando e' accertata la responsabilita' degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, **il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore e' cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si e' verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalita', dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.** Se e' stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarita' delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, **il danno e' liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura».**



DOPO IL DECRETO LEGGE 23/2020

DECRETO LEGGE LIQUIDITA' N. 23 DEL 8 APRILE 2020
LE PARTI MANCANTI
RESTA IN VIGORE L'ART. 378 DEL DLGS. 14 DEL 2019

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9100 del 6 maggio 2015

che ha definitivamente stabilito la non utilizzabilità del metodo del passivo fallimentare quale parametro per il calcolo delle eventuali azioni di responsabilità, privilegiando il calcolo analitico delle differenze dei netti patrimoniali, o delle singole azioni dannose commesse, calcolati su valori omogenei, onde evitare soluzioni sbrigative e viziate da valutazioni soggettive e non contestualizzate.

**VA INSERITA TASSATIVAMENTE UNA NORMA
INTERPRETATIVA CHE DISINNESCA ED ESPUNGE LE
OSCILLAZIONI DI PATRIMONIO NETTO REGISTRATE
NEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 DAL CALCOLO DEL DANNO**



**VA RECUPERATA L'INIZIATIVA
DEL CNDCEC
VOLTA A RENDERE OBBLIGATORIA PER
TUTTE LE SOCIETA'
LA STIPULA DI POLIZZE D&O SPECIFICHE
PER LA RESPONSABILITA' IN CASO DI
CRISI DI IMPRESA.**



LA GESTIONE FINANZIARIA EMERGENZIALE



GESTIONE FINANZIARIA EMERGENZIALE

ANOMALIE DERIVANTI DAL LOCKDOWN ESTESO

CASH FLOW REDDITUALE GESTIONE CARATTERISTICA
IN DRASTICO CALO A CAUSA DI
Rallentamento incassi clienti
Pressioni dai fornitori sui pagamenti
Non proroga versamenti tributari e Previdenziali
Ammortizzatori sociali lenti ed onerosi da gestire
Crollo delle vendite e tenuta dei costi fissi di struttura

CASH FLOW GESTIONE DI FINANZIAMENTO
DA CONGELARE ED ALIMENTARE POSITIVAMENTE
Stand still fidi a breve termine
Moratoria Finanziamento a Medio Lungo
Acquisizione Nuova Finanza con Preammortamento Lungo



GESTIONE FINANZIARIA EMERGENZIALE

RIMEDI FASE 1 COVID – DL 18 DEL 2020 IL CONGELAMENTO

Art. 56

(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:
 - a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
 - b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
 - c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.



GESTIONE FINANZIARIA EMERGENZIALE

RIMEDI FASE 1 COVID – DL 18 DEL 2020

IL CONGELAMENTO



**Comunicazione del 23 marzo 2020 - Decreto Legge “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020)
- Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi.**

Gli intermediari dovranno tenere conto di queste previsioni ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei rischi.

In particolare, si precisa che nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b) del citato decreto, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi.

Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione *ex art.* 56, co. 2, lett. c) del citato decreto, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista). Coerentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.

In ogni caso, con riferimento alle disposizioni normative suindicate, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.



GESTIONE FINANZIARIA EMERGENZIALE

RIMEDI FASE 1 COVID – DL 18 DEL 2020

IL CONGELAMENTO – LEGENDA DEI RAPPORTI

Il congelamento consente alla azienda di non essere soggetta a variazioni negative sugli importi degli affidamenti concessi e della propria posizione di azienda in bonis sino al 30 Settembre 2020, permettendo così un più sereno superamento di tale complesso e difficile momento di crisi.

Questo congelamento è opportuno/necessario che venga comunicato per tutti i rapporti con il singolo istituto secondo questa legenda in base alle lettere del fac simile della comunicazione

Lettera a) : conti correnti di ogni genere e tipo, conti unici, conti sbf, conti anticipi export, aperture di credito, anticipo contratti, factoring (tutti gli insoluti ricevuti si trasformano in scoperto bullet al 1 ottobre 2020)

Lettera b) : finanziamenti a rimborso unico (bullet) e fidi import

Lettera c) : ogni finanziamento a rimborso rateale, anche mediante rilascio di cambiali agrarie, chirografari ed ipotecari e/o leasing mobiliari e/o immobiliari (scegliere tra sospensione della intera rata e sospensione della sola rata di capitale)



GESTIONE FINANZIARIA EMERGENZIALE

RIMEDI FASE 1 COVID – DL 18 DEL 2020 IL CONGELAMENTO – IL FAC SIMILE DI COMUNICAZIONE

FAC SIMILE COMUNICAZIONE ALLE BANCHE PER LA FRUIZIONE DELL'ART. 56 DL 18/2020

Spett.le NOMEBANCA
Via pec:
Via e mail

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
_____ e residente a _____ Via _____ n° _____, nella
sua qualità di (titolare o legale rappresentante) della _____,
corrente in _____, Via _____ n. _____,
Codice Fiscale _____

COMUNICA

di volere usufruire integralmente (ogni eccezione esclusa) e con decorrenza dal 17 marzo 2020 delle seguenti disposizioni previste dall'art. 56 1 e 2 comma del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18, entrato in vigore e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 Marzo 2020 stesso

- a) non revocabilità sino al 30 Settembre 2020 per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17 marzo 2020 sia degli importi accordati che per la relativa parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata,
- b) proroga dei contratti, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni in essere, per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020
- c) sospensione (dell'intera rata o della sola quota di capitale) sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020; per detti contratti il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione sarà dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;

I requisiti soggettivi richiesti dall'art. 56 del Decreto Legge 18 del 17 Marzo 2020 sono certificati mediante l'allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.p.r. 445 del 2000)

..... , li

p. _____

.....



GESTIONE FINANZIARIA EMERGENZIALE

RIMEDI FASE 1 COVID – DL 18 DEL 2020

IL CONGELAMENTO – ATTENZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE BANCHE

A fronte della richiesta di inviare via pec anche la modulistica predisposta dalla Banca, in questo momento, la migliore risposta appare quella, da ribadire via e mail, che la comunicazione valida deve ritenersi quella inviata con l'utilizzo del fac simile e qualora la richiesta dell'Istituto fosse posta in termini (ingiustamente) ultimativi, nell'inviare detta modulistica, si raccomanda di inserire nella pec una dicitura di questo tenore o equivalente: "l'invio della modulistica allegata deve ritenersi per soli fini interni dell'Istituto in indirizzo e non ha alcun effetto novativo rispetto alla nostra precedente comunicazione, che deve ritenersi semplicemente integrata con l'indicazione dei riferimenti di ogni singolo rapporto".

La cosa importante è che se si decide di procedere in questo modo venga effettuato un controllo da parte della azienda che siano indicati tutti i rapporti in essere con ogni singolo istituto, nessuno escluso.

Tale questione risulta confermata anche dalla Circolare ABI alle Banche del 24 marzo che testualmente prevede:

- i. Le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge.
- ii. Ciò tra l'altro non implica, quindi, che la banca debba verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la predetta comunicazione contenga gli elementi sopra indicati.



GESTIONE FINANZIARIA EMERGENZIALE

RIMEDI FASE 2 COVID – DL 18 DEL 2020

IL CONGELAMENTO

LA COMUNICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE

*come misura rilevante di natura finanziaria la società ha inviato a tutto il sistema creditizio la comunicazione di moratoria e stand still sino al 30 Settembre 2020 dei rapporti esistenti a fine Febbraio. Tale manovra consente di mantenere destinato all'attività operativa l'intero ammontare dei flussi di cassa prodotti dalla società escludendo qualunque assorbimento da parte delle linee di credito sia a breve che a medio e lungo termine, **rendendo anche non significativa la determinazione ed il controllo dell'indicatore fondamentale denominato D.S.C.R. Debts Service Coverage Ratio, in quanto tale comunicazione rende la società nella piena capacità di assolvere alle proprie obbligazioni assunte nei sei mesi (in realtà nove mesi) successivi alla chiusura dell'esercizio***



GESTIONE FINANZIARIA EMERGENZIALE

RIMEDI FASE 2 COVID – FUTURI D.L.

LA NUOVA FINANZA – LA INTERIM RULE

- CALCOLARE CORRETTAMENTE I FABBISOGNI MEDIANTE ESAME RIVISITATO DELLA DURATA DEL CICLO MONETARIO DELL'AZIENDA (gg. scorta media + gg. dilazione media concessa ai clienti– dilazione media ottenuta dai fornitori)
- ESAMINARE DEGLI ARRETRATI E PERDITE ACCUMULATI DURANTE IL LOCKDOWN
- ANALIZZARE LA LUNGHEZZA DEL PREAMMORTAMENTO CHE DEVE ESSERE ADEGUATA
- DESTINARE LA NUOVA FINANZA ALLA RIATTIVAZIONE CORRETTA DELL'ECONOMIA DELL'IMPRESA – PAGAMENTO FORNITORI – PAGAMENTO DIPENDENTI – PAGAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI (INTERIM RULE CHE SI SPERA VENGA INSERITA NELLE NUOVE NORME AL PARI DEGLI U.S.A. – vedi regole sul paycheck protection program)



GESTIONE FINANZIARIA EMERGENZIALE

RIMEDI FASE 2 COVID – D.L. 23 DEL 8 APRILE 2020

LA NUOVA FINANZA

DOPPIO FILONE

GARANZIA SACE

sace simest^{it}
gruppo edp



GARANZIA FONDO PMI

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

**Garanzia dello Stato su
Finanziamenti concessi
dalle banche**

Come ottenere la garanzia?

Roma
9 aprile 2020
Prot. UCR/ULS/000686

Agli Associati

Loro Sedi



GESTIONE FINANZIARIA EMERGENZIALE

RIMEDI FASE 2 COVID – D.L. 23 DEL 8 APRILE 2020

LA NUOVA FINANZA – PLAFOND SACE

➤ **Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

Inoltre, l'impresa beneficiaria:

- alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
- alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;

L'impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l'impegno:

- per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
- di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

➤ **Tipologia della garanzia**

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito.

Sulle obbligazioni di SACE lo Stato riconosce la propria garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.



GESTIONE FINANZIARIA EMERGENZIALE

RIMEDI FASE 2 COVID – D.L. 23 DEL 8 APRILE 2020

LA NUOVA FINANZA – PLAFOND SACE

sace simest 
gruppo cdp

Annex 1

Requisiti che identificano l'assenza di condizioni di difficoltà finanziaria prima degli eventi COVID-19

1	Incidenza delle Perdite d'Esercizio sul Patrimonio Netto	Il rapporto deve essere inferiore al 50%
2	Rapporto tra l'ammontare dei Debiti rispetto al Patrimonio Netto	Il rapporto deve essere Inferiore a 7,5
3	Rapporto tra EBITDA (o Margine Operativo Lordo) e Oneri Finanziari	Il rapporto deve essere inferiore a 1
4	Controparte segnalata tra le "Esposizioni Non Deteriorate"	La Banca classificava la controparte in bonis al 31/1/2020 (il Cliente alla data del 31/01/2020 non risultava classificato tra le: Esposizioni Scadute e Deteriorate; Inadempienze Probabili; Sofferenze)
5	Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) di segnalazioni di Sofferenze a Sistema	In Centrale Rischi il Cliente non presentava al 31 Dicembre 2019 segnalazioni di Sofferenze a Sistema
6	Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) rapporto tra Sconfinamenti Totali per Cassa e Accordato Totale Cassa	In Centrale Rischi al 31 Dicembre 2019 il rapporto tra Sconfinamenti Cassa e Accordato Cassa Totale era Inferiore al 20%



GESTIONE FINANZIARIA EMERGENZIALE

RIMEDI FASE 2 COVID – D.L. 23 DEL 8 APRILE 2020

LA NUOVA FINANZA – PLAFOND SACE

➤ Finanziamenti ammissibili

Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

L'ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

La Banca deve dimostrare che, successivamente alla delibera del finanziamento per il quale viene richiesta la garanzia SACE, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le eventuali riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date derivanti dal regolamento contrattuale stabilito prima dell'entrata in vigore di questo decreto legge.

Interim
Rule

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.



GESTIONE FINANZIARIA EMERGENZIALE

RIMEDI FASE 2 COVID – D.L. 23 DEL 8 APRILE 2020

LA NUOVA FINANZA – FONDO PMI

Si riportano di seguito le modifiche all'operatività del Fondo rispetto a quanto già previsto nel richiamato articolo 49 del DL “cura Italia”:

- l'estensione dell'operatività alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- l'innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE. L'importo delle operazioni finanziarie non può superare alcuni limiti definiti nel comma 1 lettera c). La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100 per cento

dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. La riassicurazione può essere innalzata al 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto. Resta inteso che fino all'autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione come previsto dal DL “cura Italia”;



GESTIONE FINANZIARIA EMERGENZIALE

RIMEDI FASE 2 COVID – D.L. 23 DEL 8 APRILE 2020

LA NUOVA FINANZA – FONDO PMI

Tabella MISE

Nuove regole del FCG valevoli fino al 31 dicembre 2020

Limite ricavi del beneficiario	Durata Finanziamento	Periodo preammortamento	Importo massimo finanziamento	Importo garanzia diretta	Importo garanzia in riassicurazione	Valutazione del beneficiario
Nessun limite	Fino a 72 mesi	24 mesi	25% dei ricavi fino a un Max € 25.000	100%	100%	Nessuna valutazione
€ 3.200.000			25% dei ricavi fino a un Max € 800.000	100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confido o di altro fondo		Nessuna valutazione
Nessun limite	Fino a 72 mesi		Uno tra i seguenti importi: - doppio spesa salariale 2019 - 25% ultimo fatturato - fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi	90%	100%	Nessuna valutazione